

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 16-30 SETTEMBRE 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

1.1	3
Istanze di Interpello (<i>Sintesi 16 – 30 settembre 2019</i>)	

GIURISPRUDENZA

2.1	5
Accertamento - Indagini finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sentenza del 25 settembre 2019, n. 23859	

LEGISLAZIONE

1.1

Istanze di Interpello (*Sintesi 16 – 30 settembre 2019*)

Nel periodo di riferimento sono state pubblicate le seguenti Istanze di Interpello.

Risposta n. 384 (Redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività - Articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212)

L'Agenzia delle Entrate si è soffermata sul diritto di usufrutto (artt. 978 e ss. C.C.) che consiste nel diritto di un soggetto (*usufruttuario*) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (*nudo proprietario*) e di raccoglierne i frutti, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. L'usufrutto rotativo - che si pone sul medesimo piano dell'usufrutto di universalità di beni mobili - prevede la sostituzione, totale o parziale, dei beni oggetto del diritto. È stato precisato che al fine di determinare la plusvalenza, ovvero minusvalenza, derivante dalla cessione a titolo oneroso di un titolo gravato da usufrutto, il corrispettivo dovrà essere ripartito tra l'usufruttuario e il nudo proprietario "in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione, [...]".

Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio fiscale¹ (cfr. art. 4 del Decreto Legge 27 giugno 1990, n. 167) è stata richiamata la Circolare Ministeriale n. 38/E/2013, e la Risoluzione Ministeriale n. 142/E del 30 dicembre 2010. Sul tema si segnala anche la Risposta n. 386, rubricata "Obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212"².

¹ Nel caso di specie "L'istante rappresenta che, in data 4 marzo 2018, è deceduto suo padre (soggetto residente presso la Confederazione Elvetica) lasciando un'eredità comprensiva di un patrimonio finanziario composto da titoli azionari e obbligazionari depositato presso un intermediario Svizzero. Il de cuius ha stabilito che il patrimonio finanziario dovesse essere trasferito per successione in nuda proprietà alle sue tre figlie (tra cui l'istante) e in usufrutto alla seconda moglie".

² Come previsto dal comma 18 dell'art. 19 del Decreto Legge n. 201/2011, l'IVAFE si applica in misura differenziata sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia. Per quanto concerne la definizione di prodotti finanziari si veda la Circolare Ministeriale 21 dicembre 2012, n. 48.

Risposta n. 385 (Non applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari - Articolo 7, comma 3, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212)

L'Interpello ha approfondito il tema della (mancata) applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari, precisando che ai fini fiscali il comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351 prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *White List*). Gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, *“presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso”*. Al riguardo, si osserva che come precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 54/2013 il regime di non imponibilità si applica anche qualora l'investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi *White Listed*.

In materia IVA, si segnalano le Risposte nn. 387 (*Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - nota di variazione - accordo transattivo³*) e 389 (*Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Data della fattura per le prestazioni di servizi*). In tale ultima Risposta è stato ricordato che le disposizioni normative che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita al fine di documentare le prestazioni di servizi rese nel mese fanno riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta che coincide, in termini generali, con il *«pagamento del corrispettivo»* (cfr. l'art. 6, comma 3, primo periodo, del Decreto IVA).

Alcuni profili relativi alla fatturazione elettronica, con particolare riferimento alle note spese dei c.d. trasfettisti, sono stati analizzati anche nella Risposta n. 388, rubricata *“Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Decreto ministeriale 17 giugno 2014”*.

³ Come specificato nell'Interpello, gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa, ovvero innovativa (cfr. Cass. Sentenze 27 giugno 2018, n. 16905, 13 giugno 1980, n. 3769, 11 novembre 2016, n. 23064 e 14 luglio 2011, n. 15444).

GIURISPRUDENZA

2.1

Accertamento - Indagini finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sentenza del 25 settembre 2019, n. 23859

Con la Sentenza del 25 settembre 2019, n. 23859, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale, in tema di Imposte sui Redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, all'esito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno *"valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti."* (cfr. sulla tematica, Cass. Sentenze n. 29572/2018 e n. 1519/2017).

TAX NEWSLETTER | 16-30 SETTEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM